



## Raccolta della giurisprudenza

### Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2018 – Abes / Commissione

(causa T-813/16)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Sussidi concessi dalle autorità portoghesi a favore di un'entità che fornisce servizi sociali per anziani – Procedimento di esame preliminare – Decisione che constata l'assenza di aiuti di Stato – Ricorso con cui viene contestata la fondatezza del provvedimento controverso – Assenza di un sostanziale pregiudizio alla posizione concorrenziale – Irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata l'insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di un terzo con cui viene contestata la fondatezza di tale decisione – Terzo che non dimostra una lesione sostanziale della propria posizione concorrenziale sul mercato rilevante – Irricevibilità*

(Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 41-45, 48, 49, 51, 55, 56, 58-61)

2. *Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Interpretazione da parte del giudice – Limite – Riqualificazione dell'oggetto del ricorso*

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 46)

### Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 5054 final della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38920 (2014/NN), la quale dichiara, in esito alla fase di esame preliminare, che la sovvenzione concessa alla Santa Casa de Misericórdia de Tomar non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) L'Abes – companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.